

CONTRATTO di
Consulenza e brokeraggio assicurativo

Tra

L'**Autorità Portuale di Ravenna** [d'ora innanzi più semplicemente l'AUTORITA'], con sede legale in Ravenna via Antico Squero 32 (C.F. 92033190395), rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Giuseppe Parrello nominato Presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna con il Decreto del Ministro dei Trasporti 06.02.2008;

e

ART. 1
OGGETTO dell'INCARICO

1. L'incarico ha per oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell'AUTORITA', ai sensi dell'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 209/2005 e ss. mm. e ii., Regolamento ISVAP n. 2 del 16.10.2006 e ss. mm. e ii.e come da delibera presidenziale di affidamento del servizio, n. _____ del _____ il cui contenuto è da intendersi in questa sede integralmente ritrascritto.

2. Il BROKER deve, se richiesto, estendere alle medesime condizioni, le prestazioni oggetto del presente contratto anche ad Enti e/o Società controllate dall'AUTORITA'; ciò fermo restando che la decisione di richiedere tale estensione della prestazione rimane nella insindacabile discrezionalità dell'AUTORITA', senza che il BROKER possa vantare alcun diritto e/o interesse al riguardo.

ART. 2
PRESTAZIONI

1. Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del BROKER delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via esemplificativa e non esaustiva:

Il servizio dovrà prevedere l'espletamento delle seguenti attività:

- a) individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'AUTORITA' è soggetta;
- b) individuazione, analisi e valutazione delle esigenze in materia di coperture assicurative e di contratti di assicurazione cui l'AUTORITA' è interessata;
- c) analisi delle polizze assicurative in essere, impostazione del nuovo programma assicurativo, personalizzato sulle esigenze dell'AUTORITA' e predisposizione dei relativi bandi e capitolati di gara;
- d) assistenza nella predisposizione della documentazione di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;
- e) assistenza nella gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti e dei in materia assicurativa di cui parte o soggetto interessato l'AUTORITA';

- f) aggiornamento dei contratti assicurativi in relazione alle esigenze assicurative dell'AUTORITA' ed alle evoluzioni normative e di prassi;
- g) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi connessi al programma assicurativo dell'Amministrazione;
- h) gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi, ivi compresi quelli già in essere alla data di inizio dell'incarico, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei e ogni altra connessa attività amministrativa e contabile;
- i) resa di pareri, assistenza e consulenza all'AUTORITA' su questioni in materia assicurativa o attinente, nonché supporto formativo, in materia assicurativa, del competente personale dell'AUTORITA';
- j) riepiloghi semestrali dello stato dei sinistri sino alla loro definitiva conclusione (distinti a seconda che siano liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti);
- k) tutte le attività accessorie, complementari e strumentali a quelle di cui sopra.

2 Nel corso del rapporto l'AUTORITA' può richiedere, che siano apportate tutte quelle variazioni atte ad integrare o sostituire parti del presente contratto, qualora ciò si renda necessario da innovazioni e/o modificazioni normative e/o di prassi, o da modifiche nella struttura e/o nella pianta organica dell'AUTORITA' medesima.

ART. 3 OBBLIGHI a CARICO del BROKER

1. Il BROKER esegue il servizio con organizzazione propria ed a proprio rischio, secondo le prescrizioni del presente contratto e della propria offerta, nell'esclusivo interesse dell'AUTORITA', con la competenza e professionalità richiesta in ragione dell'incarico conferito, nel pieno rispetto delle norme, anche tecniche e deontologiche, allo stesso relative e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse connesso all'incarico conferito.

2. Il BROKER è l'unico responsabile dell'eshaustività, della correttezza, dell'efficienza ed efficacia delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio. A tal fine il BROKER:

- a) garantisce la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- b) ove richiesto mette a disposizione dell'AUTORITA' ogni documentazione relativa alla gestione dei rapporti assicurativi, fornisce esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattative condotta per conto dell'AUTORITA', partecipa presso la sede dell'AUTORITA' alle riunioni ed incontri dalla stessa indetti;
- c) mantiene in vita, per tutta la durata contrattuale, la polizza assicurativa RC professionale, ex D. Lgs. n. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006
- d) mette a disposizione dell'AUTORITA' un Referente avente adeguata esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio. Questi avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente circa eventuali problemi che dovessero sorgere, garantendo, in ogni caso, la corretta gestione del servizio. In caso di assenza del responsabile del servizio, dovrà essere incaricata, in sostituzione, altra persona pure professionalmente adeguata. All'AUTORITA' deve essere assicurata la possibilità di reperire agevolmente il Responsabile del servizio, in caso di urgenza, anche al di fuori delle fasce orarie di presenza ordinaria.

3. Sono a carico del BROKER tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico.

4. Il BROKER si impegna, inoltre, come da nota inoltrata all'Autorità Portuale in data _____, a svolgere tutte quelle attività e servizi meglio indicati nella Offerta tecnica presentata in fase di gara allegata alla medesima nota.
5. Il BROKER è obbligato a far presente all'AUTORITA' evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
6. Non sono ammessi il subappalto né la cessione del contratto. Il BROKER può, nell'esecuzione del servizio ed a suoi rischi e spese, servirsi ove necessario di collaboratori e/o professionisti terzi di sua fiducia, ferma la responsabilità del BROKER per la corretta ed esatta esecuzione del servizio di cui trattasi.

ART. 4 MANDATO

1. Resta a carico del BROKER ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'AUTORITA'.
2. E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'AUTORITA' – anche se effettuate per il tramite del BROKER - l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.
3. Il BROKER non può in alcun modo impegnare l'AUTORITA' se non preventivamente ed espressamente autorizzato, fermo restando che è il BROKER a tenere, in nome proprio e per conto dell'AUTORITA', i rapporti con tutte le Compagnie assicuratrici della stessa e, per l'effetto, è il BROKER che effettua la gestione dei contratti assicurativi stipulati dall'AUTORITA' trattando, per conto di quest'ultima, ogni operazione amministrativa e contabile relativa a detti contratti, compreso l'incasso ed il pagamento dei premi, le modifiche delle condizioni di garanzia, dei massimali e delle altre clausole contrattuali.
4. Il BROKER non può assumere alcun compito di direzione e/o coordinamento nei confronti degli uffici e/o del personale dell'AUTORITA'.

ART. 5 OBBLIGHI e PREROGATIVE a CARICO dell'AUTORITA'

1. L'AUTORITA' si obbliga a:
 - a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti assicurativi senza la preventiva consultazione ed intermediazione del BROKER, per altro non vincolante per l'AUTORITA';
 - b) fornire al BROKER la collaborazione, ove richiesta, del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo adempimento da parte del medesimo di quanto forma oggetto del presente contratto;
 - c) rendere noto, in occasione delle procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al BROKER, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'AUTORITA', con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso, secondo quanto previsto nell'articolo 4 che precede;
 - d) indicare espressamente, in ciascun Capitolato di appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker.

2. Resta di esclusiva competenza dell'AUTORITA':

- a) la valutazione e la decisione in merito alle varie proposte formulate dal BROKER;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e contrattuali necessari per l'attivazione delle coperture assicurative;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti relativi alle suddette coperture, compresi quelli concernenti la liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 6 ESCLUSIVITA' e DURATA DEL SERVIZIO

1. Il presente contratto è valido ed efficace, e, conseguentemente il servizio si intende affidato al BROKER, dal 01.07.2011 al 30 giugno 2015

3. In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il BROKER su richiesta dell'AUTORITA' si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di successivi 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'AUTORITA' ovvero al nuovo BROKER.

4. L'incarico cessa in ogni caso di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione del BROKER all'Albo di cui al D.Lgs. 209/2005.

ART. 7 CORRISPETTIVO

1. L'espletamento del servizio non comporta alcun onere finanziario diretto presente o futuro a carico dell'AUTORITA', essendo lo stesso remunerato mediante una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi con l'assistenza del BROKER. Il pagamento della provvigione spettante al BROKER è a totale ed esclusivo carico della Compagnia di Assicurazione.

2. Prima dell'espletamento della procedura per l'individuazione della Compagnia di Assicurazione il BROKER comunica all'AUTORITA' la percentuale della provvigione precedentemente indicata che andrà a richiedere sulla specifica polizza così che la stessa possa essere espressamente indicata negli atti della procedura per l'assunzione della polizza assicurativa.

3. Nessun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, e/o indennizzo e/o risarcimento può essere richiesto nel caso in cui l'AUTORITA' non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si realizzi il buon esito delle gare relative.

ART. 8 PAGAMENTO dei PREMI ASSICURATIVI

1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento dell'incarico, avviene esclusivamente per il tramite del broker, il quale si impegna ed obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'AUTORITA'

2. Il BROKER si impegna a comunicare, con preavviso di al meno 30 giorni, la scadenza relativa ai premi assicurativi.

3. Il broker si impegna a rilasciare all'AUTORITA' le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative, debitamente quietanzate. In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del BROKER e/o da parte della Compagnia di assicurazione, fanno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'AUTORITA' e pertanto il mandato di pagamento da questa emesso a favore del BROKER viene considerato ad ogni effetto di legge come quietanza liberatoria per l'AUTORITA' medesima.
4. Ove il BROKER non provveda al pagamento del premio alle compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 9 RISOLUZIONE del CONTRATTO

1. Il contratto sarà risolto anticipatamente, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a. inadempienze contrattuali;
 - b. false dichiarazioni rese in sede di procedura e sulla cui base si è proceduto all'affidamento dell'incarico;
 - c. fallimento ovvero altra inabilitazione all'esercizio della professione;
 - d. perdita - o accertamento dell'originaria mancanza - da parte del BROKER dei requisiti di capacità legale, morale e/o professionale sulla cui base si è proceduto all'affidamento, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 38 d. lgs. 163/2006 o a quello relativo all'iscrizione all'Albo ex D.Lgs. 209/2005;
 - e. sostituzione di altri, in qualsiasi forma attuata, nello svolgimento dell'incarico, salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 6, ultima parte;
 - f. mancata e/o inesatta esecuzione e/o sospensione e/o interruzione delle prestazioni relative all'incarico di cui al presente contratto senza giustificato motivo;
 - g. mancato rinnovo della polizza assicurativa RC professionale, ex D.Lgs. 209/2005. La risoluzione del contratto opera di diritto previa motivata dichiarazione a mezzo lettera raccomandata a r.r..

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'AUTORITA' procederà ad incamerare la cauzione definitiva fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni a carico del Broker. In seguito alla risoluzione del contratto, residua in capo al Broker l'obbligo di trasferire agli uffici di riferimento dell'AUTORITA' i dati in suo possesso relativi alle polizze vigenti e a quelle già scadute.

Qualora il presente contratto fosse risolto in costanza di contratti assicurativi conclusi con l'assistenza del Broker, la risoluzione stessa sarà comunicata alle Compagnie Assicuratrici che nelle more dell'individuazione di un nuovo Broker dovranno interagire esclusivamente con l'AUTORITA'.

ART. 10 RECESSO

1. L'AUTORITA' si riserva la facoltà di recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio senza che il BROKER abbia diritto a compensi, risarcimenti e/o indennizzi di sorta.
2. L'atto di recesso è preceduto da preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata A.R. Il BROKER riconosce espressamente tale termine come congruo e ragionevole e pienamente sufficiente a far fronte al recesso stesso e a reperire nuovi impieghi tali da eliminare qualunque danno da mancato guadagno.

ART. 11
CLAUSOLA di SEGRETEZZA

1. Il BROKER è tenuto ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta in quanto forma oggetto del presente contratto per quanto riguarda fatti, informazioni, e/o cognizioni di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero comunicati dall'Autorità o da terzi in occasione e/o a causa del presente contratto.

2. Il BROKER considera tutte le conoscenze, informazioni e i documenti che diverranno allo stesso noti in conseguenza o in occasione dell'esecuzione dell'incarico affidato – con particolare riguardo a quelli di proprietà o, comunque, nella disponibilità dell'AUTORITA' - come strettamente riservati; essi non potranno pertanto esser usati in alcun modo né rilevati a terzi senza autorizzazione scritta dell'Autorità, né potranno essere impiegati in modo diverso da quello occorrente per la realizzazione dell'incarico. Tali informazioni e documenti non potranno inoltre essere utilizzati in alcun altro modo e ambito che non sia strettamente connesso allo svolgimento dell'incarico.

ART. 12
PRIVACY

1. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del d. lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.. Qualora nell'ambito dell'incarico legato al presente contratto vi sia la necessità di trattamento da parte del BROKER di dati relativi alla e/o trattati dall'Autorità, il presente contratto vale come nomina in capo al Consulente medesimo di Responsabile del trattamento. In tale veste, il BROKER cura di:

- a) individuare le eventuali banche contenenti tali dati inerenti il presente contratto;
- b) individuare gli elementi necessari al fine dell'eventuale notifica al Garante;
- c) nominare all'interno della struttura del BROKER incaricati del trattamento, impartendo loro le istruzioni scritte necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento dei dati oggetto dell'incarico di cui al presente contratto; impartire agli
- d) incaricati le istruzioni e le prescrizioni sulle misure di sicurezza da applicare, in conformità al sistema di sicurezza interno del BROKER;
- e) vigilare, mediante verifiche periodiche, sulla corretta applicazione delle istruzioni da parte degli incaricati al trattamento;
- f) garantire in accordo con l'AUTORITA' il rispetto dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e ss. D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. e collaborare con l'AUTORITA' al fine di rispettare le eventuali prescrizioni del Garante che abbiano attinenza con l'esecuzione di quanto previsto nel presente contratto;
- g) adempiere alle misure minime di sicurezza adottate dall'AUTORITA'.

ART. 13
RAPPORTI con L'AUTORITA' e GESTIONE del CONTRATTO

1. Nell'espletamento dell'incarico il BROKER si rapporta direttamente con il responsabile Ufficio legale dell'AUTORITA' Avv. Davide GENNARI e con il personale dell'Ufficio legale dell'AUTORITA'.

2. La persona all'interno della struttura del BROKER referente per l'Autorità per tutto ciò che concerne il presente contratto è il Dott. _____.

3. Le parti del presente contratto si obbligano e si impegnano reciprocamente ad interpretare ed eseguire quanto previsto in contratto a carico di ciascuna di esse con spirito di estrema collaborazione e con un certo grado di flessibilità, secondo i parametri di cui all'art. 1375 Cod. civ., al fine di soddisfare le esigenze della utenza.

4. Resta inteso che l'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce di per sé rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti nel presente accordo.

5. Le parti si impegnano altresì, ove necessario, a incontrarsi periodicamente per esaminare eventuali disguidi o problemi insorti e sviluppare le relative azioni correttive e di miglioramento.

6. Ognuna delle due parti si impegna a discutere in tali incontri eventuali problematiche che sorgessero in relazione all'attuazione degli accordi contenuti nel presente contratto concedendo all'altra parte un tempo sufficiente per rimediare al problema.

ART. 14

RICHIAMO a DISPOSIZIONI di LEGGE

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente si fa rinvio alla legislazione vigente in materia e, in particolare, agli artt. 1754 - 1765 del Codice Civile, nonché al D.Lgs. 209/2005.

ART. 15

FORO COMPETENTE

La definizione di possibili controversie o contenziosi avviene ai sensi e per gli effetti degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.

ART. 16

ONERI FISCALI e SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto viene redatto in duplice originale e sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del BROKER.

Ai sensi dell'art. 3, co. 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, il Broker assume ogni obbligo previsto da suddetta legge e dalle disposizioni normative e regolamentari che verranno emesse al riguardo a carico degli appaltatori in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ravenna, _____

Per l'Autorità Portuale di Ravenna
Il Presidente dell'Autorità Portuale

per _____

dott. _____
